



Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 17, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2021;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza unificata nella seduta del 9 febbraio 2022;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 febbraio e del 17 febbraio 2022;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-*bis* (Piano delle azioni concrete) e 60-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
 - c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-*ter*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
 - d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
 - e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
 - f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).
2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.
4. All'articolo 169, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è soppresso.

ART. 2

(Disposizioni di coordinamento)

1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati.

ART. 3

(Monitoraggio)

1. Al fine di individuare ulteriori adempimenti incompatibili con il Piano di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per la disciplina

sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'Autorità nazionale anticorruzione effettuano, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO.

2. All'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021, si provvede alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina di cui allo stesso articolo 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

Il presente schema di regolamento dà attuazione all'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che, in particolare, prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Lo schema di regolamento dispone la soppressione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e opera il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti. Esso riveste, quindi, carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al piano triennale dei fabbisogni del personale, si evidenzia che detto piano risulta assorbito dalla specifica sezione del PIAO di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). Le disposizioni contenute nel decreto non fanno venire meno alcun limite finanziario in quanto il PIAO, ai sensi dell'articolo 8 del DM che lo disciplina, "assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto."

Ne consegue, pertanto, che l'assorbimento del piano triennale dei fabbisogni nel PIAO non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. La previsione, semmai, rafforza gli strumenti di programmazione e di controllo di cui l'amministrazione potrà disporre.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, le stesse prevedono che il Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Nazionale Anticorruzione effettuino un monitoraggio senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni (ad esempio, piano triennale dei fabbisogni, piano della performance, piano di prevenzione della corruzione, piano organizzativo del lavoro agile), racchiudendoli in un unico atto. Il presente schema di regolamento dà attuazione all'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che, in particolare, prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6, comma 6, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, che, a sua volta, prevede l'adozione da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni.

Sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la definizione del contenuto del piano integrato di attività e organizzazione il 2 dicembre u.s. è stata sancita l'intesa in Conferenza Unificata.

In data 29 dicembre 2021 è stata adottata la deliberazione preliminare dal Consiglio dei ministri.

In data 8 febbraio e 17 febbraio 2022 la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere.

In data 30 marzo 2022 la V Commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole e in data 6 aprile 2022 la I Commissione della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con osservazioni e condizioni.

In data 5 aprile la 5 a Commissione del Senato della Repubblica ha espresso parere favorevole e il 6 aprile 2022 la 1a Commissione del Senato della Repubblica ha espresso il proprio parere favorevole, con osservazioni e condizioni.

Per quanto riguarda lo schema di d.P.R., lo stesso si compone di 3 articoli.

ARTICOLO 1

Il Consiglio di Stato (pag. 23) ha osservato che *"appare necessario qualificare l'intervento come una cessazione (su un ambito di destinatari parziale, poiché ampio ma non omnicomprensivo)*

dell'efficacia delle norme in questione, portando il tenore letterale della disposizione di legge abrogatrice alla sua funzione specifica e propria: l'abolizione di adempimenti amministrativi ormai inutili in ragione dell'assorbimento nel PIAO, ma ancora prescritti per le scuole e le istituzioni educative e, in ipotesi, per altre amministrazioni non riconducibili al d. lgs. 165 del 2001 ma incluse nell'elenco ISTAT". In accoglimento delle osservazioni, si è ritenuto di qualificare l'intervento normativo in termini di "soppressione" degli adempimenti previsti dalle norme che prescrivono l'adozione da parte delle amministrazioni degli adempimenti assorbiti dal PIAO, anziché in termini di "abrogazione".

In ottemperanza alle osservazioni formulate dal Supremo Consesso si ritenuto di procedere ad una riqualificazione dell'intervento in termini di "soppressione degli adempimenti". Tale modifica consente, altresì, di risolvere l'ulteriore criticità sollevata dal Consiglio di Stato in ordine alla incertezza sulla portata soggettiva della norma, nonché di adeguarsi a tutte le altre condizioni e osservazioni formulate in tal senso in sede di Conferenza Unificata e dalle Commissioni parlamentari. Non caducandosi, infatti, la disciplina di rango primario che prevede e disciplina gli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni non soggette al PIAO, si evita, a monte, il rischio di creare vuoti normativi.

Tale diversa impostazione genera, quale conseguenza, l'insussistenza della necessità di intervenire ulteriormente sulle disposizioni. Invero, nella misura in cui la disciplina di rango primario non viene sottoposta a modifica alcuna, i possibili problemi interpretativi sollevati in seno ai pareri, in relazione alle amministrazioni non soggette all'ambito di applicazione del PIAO, vengono automaticamente meno. Il regolamento si pone, infatti, in funzione di coordinamento della normativa vigente, affiancandosi alla stessa limitatamente ai soggetti tenuti all'adozione del piano.

Come detto, dunque, l'impostazione adottata mediante la soppressione, per le amministrazioni chiamate ad adottare il PIAO, degli adempimenti previsti in relazione ai singoli piani, ha reso non più necessario ogni altro intervento sulle disposizioni, ritenendosi superati, i rilievi, dalla permanenza in vigore delle disposizioni già esistenti in materia.

L'articolo 1, del quale è stata modificata la rubrica, individua, pertanto, gli adempimenti assorbiti dal PIAO e, di conseguenza, soppressi per le amministrazioni tenute alla redazione dello stesso.

A fini di chiarezza, si riporta una Tabella sintetica degli atti di pianificazione che rimangono assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Atto di pianificazione	Adempimenti assorbiti dal PIAO
-------------------------------	---------------------------------------

Piano della performance	articolo 10, comma 1, lett. a) e comma 1-ter del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali	articolo 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Piano delle azioni concrete	articolo 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Piano di azioni positive	articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Piano di prevenzione della corruzione	articolo 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190
Piano organizzativo del lavoro agile	articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124
Piano dei fabbisogni	articolo 6, commi 1, 4, 6, e articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Piano esecutivo di gestione	articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Il comma 2 prevede che, per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami individuati al comma 1, sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

Il comma 3 prevede che le amministrazioni con meno di 50 dipendenti si attengono agli adempimenti stabiliti nel decreto di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il comma 4 sopprime il terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 169 del d.lgs. 267 del 2000.

ARTICOLO 2

L'articolo 2, di cui è stata modificata la rubrica, reca alcune disposizioni, che si rendono comunque necessarie al fine di coordinare la normativa vigente con le disposizioni recate dal presente decreto.

In particolare, il comma 1 prevede che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Tale formulazione è coerente con quella proposta dalla Conferenza Unificata, al fine di meglio esplicitare, come anche richiesto dal Consiglio di Stato (pag. 14), la sorte del piano esecutivo di gestione (PEG).

Il comma 2 prevede che, ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati. La disposizione è

volta a chiarire, come richiesto dalla Conferenza Unificata e posto come condizione dalle commissioni I Camera (condizione n. 4) e I Senato (condizione n. 4), che la previsione dell'invio del PIAO al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica a queste ultime.

ARTICOLO 3

L'articolo 3 prevede che, al fine di individuare ulteriori adempimenti incompatibili con il Piano di cui all'articolo 6, del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'Autorità nazionale anticorruzione, effettuino un'azione di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO, all'esito della quale provvedere alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina di cui allo stesso articolo 6 del citato decreto legislativo. L'introduzione dell'articolo in questione risponde all'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato (pag. 16) nonché alle osservazioni della I commissione Camera (osservazione di cui alla lett. b) e della (osservazione di cui alla lett. b).

Si evidenzia, in relazione a quanto rappresentato relativamente alla nuova qualificazione dell'intervento normativo che non si rende necessario recepire alcune condizioni/osservazioni. In particolare:

- A)** la condizione relativa al piano triennale delle azioni concrete e al nucleo della concretezza (condizione n. 1 delle Commissioni parlamentari, osservazione del Consiglio di Stato, pg. 14 e della Conferenza unificata) è stata recepita all'articolo, 1 comma 1. lettera a);
- B)** la condizione secondo cui il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance devono essere unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione (condizione n. 2 delle commissioni parlamentari, osservazione del Consiglio di Stato, pg. 14 e della Conferenza Unificata) è stata recepita al comma 1 dell'articolo 2;
- C)** la condizione secondo cui occorre disporre l'abrogazione del comma 594, lettera a), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, (condizione n. 3 delle Commissioni parlamentari e osservazione della Conferenza unificata) è stata recepita all'articolo 1, comma 1, lettera b);

- D)** la condizione relativa alla necessità, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime (condizione n. 4 dei pareri delle Commissioni parlamentari e osservazione della Conferenza unificata) è stata recepita all'articolo 2, comma 2;
- E)** la condizione relativa alla necessità di inserimento nel provvedimento di una previsione volta a confermare, con particolare riferimento alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, la “validità” di quanto stabilito nell’art.16 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Consiglio di Stato pg. 13, Conferenza Unificata, condizione n. 5 delle commissioni parlamentari), è stata recepita mediante introduzione dell’articolo 7, comma 1, lett. a), n. 2 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- F)** la condizione relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione (condizione n. 6 delle Commissioni parlamentari, osservazione del Consiglio di Stato pag. 15 – 16 e della Conferenza Unificata), può ritenersi superata dalla nuova qualificazione dell’intervento in termini di “soppressione degli adempimenti”;
- G)** la condizione relativa alla necessità di inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal Piao, oppure riformulare le previsioni abrogative nel senso di prevedere la cessazione dell’efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il Piao (condizione n. 7 delle Commissioni parlamentari, osservazione del Consiglio di Stato, pg. 20) è stata recepita mediante la nuova qualificazione dell’intervento in termini di soppressione degli adempimenti assorbiti nel Piao);
- H)** l’osservazione relativa all’opportunità di estendere nel provvedimento il perimetro dell’abolizione degli adempimenti (osservazione lett. a) delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato;
- I)** l’osservazione relativa alla necessità di prevedere espressamente nel d.P.R., con una norma *ad hoc*, il monitoraggio periodico della completezza ed efficacia del quadro abrogativo e della eventuale necessità di esplicitare, dopo un certo periodo di funzionamento, nuove abrogazioni (l’osservazione b) delle Commissioni parlamentari e osservazione Consiglio di Stato, pg. 16), è stata recepita mediante l’inserimento dell’articolo 3;

- J)** l'osservazione secondo cui, con riferimento al Piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, è opportuno introdurre una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del nuovo strumento (Commissioni parlamentari, osservazione di cui alla lettera c)), si reputano superate dalla nuova qualificazione dell'intervento normativo;
- K)** relativamente all'osservazione secondo cui, con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che confluisce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR (osservazione di cui alla lett. d) delle Commissioni parlamentari), si evidenzia che l'articolo 1 del dl n. 36 del 2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ha previsto il collegamento tra il piano dei fabbisogni e la definizione di nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riferimento all'insieme di conoscenze, competenze, capacità e attitudini del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica delle amministrazioni;
- L)** l'osservazione relativa agli enti pubblici di ricerca (osservazione di cui alla lettera e) delle Commissioni parlamentari e osservazione del Consiglio di Stato 14), si ritiene superata dalla nuova qualificazione dell'intervento;
- M)** l'osservazione secondo cui sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO (osservazione di cui alla lett. f) delle Commissioni parlamentari e osservazione della Conferenza unificata) è stata recepita mediante introduzione dell'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 1 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*".